



Venezia, 27-02-2017

nr. ordine 646
Prot. nr.

Al Sindaco Luigi Brugnaro

e per conoscenza

Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Pendenza del ricorso R.G. N. 1133 del 2013

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

- risulterebbe pendente presso il Tar del Veneto il ricorso numero di registro generale 1133 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Porta di Venezia Spa contro Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Federico Trento, Antonio Iannotta, Giulio Gidoni, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Azienda Ulss N. 12 Veneziana, Arpav, Ministero dell'Interno, Vigili del Fuoco Comando Prov. Le Venezia, Italgas Spa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Magistrato Alle Acque di Venezia; Rfi Rete Ferroviaria Italiana Ferrovie dello Stato Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso Luigi Garofalo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B; nei confronti di Snam Rete Gas Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Bassi, Alessio Minutoli Dott., con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

-porta di Venezia S.p.a. risulterebbe partecipata al 51% da Everap S.p.a, al 39% da Veneto immobiliare e al 10% da Umana S.p.a.;

-Everap S.p.a. è partecipata al 73% da Luigi Brugnaro, Veneto immobiliare è partecipata al 77,9% da Luigi Brugnaro;

Rilevato che di fatto il Dott. Luigi Brugnaro controlla la Società Porta di Venezia per il tramite delle altre Società citate;

Considerato che

- art. 63 del T.U. enti locali stabilisce che "Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: (...) 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso";

- La legge 190/2012 ha introdotto la nozione di "amministrativistica" di corruzione, diversa da quella penale. Si tratta di una nozione più ampia, che rinvia non solo a condotte penalmente rilevanti, ma anche a condotte che sono fonte di responsabilità di altro tipo o non espongono ad alcuna sanzione, ma possono generare situazioni di illegittimità e sono comunque sgradite all'ordinamento giuridico: conflitto di interessi, nepotismo, clientelismo, partigianeria, occupazione di cariche pubbliche, assenteismo, sprechi. In altri termini, i fatti di corruzione non costituiscono solo singoli fatti criminosi, ma essi derivano spesso da tendenze comuni e disfunzioni frequenti, che richiedono interventi di carattere generale. La nozione di corruzione "amministrativa" induce a ritenere che i fenomeni corruttivi riguardino principalmente l'esigenza di

buon andamento dell'amministrazione nel suo complesso e la correttezza dei rapporti tra amministrazione e cittadini, esigenza fondamentale di funzionamento dello Stato democratico.

Si interroga l'Amministrazione per sapere se conferma la pendenza della causa in oggetto.

Monica Sambo

Andrea Ferrazzi
Bruno Lazzaro
Nicola Pellicani
Giovanni Pelizzato